

## STATUTO TRIA CORDA ODV

### TITOLO I

#### Art. 1 - Costituzione, Denominazione, sede e durata

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<Tria Corda organizzazione di volontariato>> che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Lecce, con possibilità di costituire sedi secondarie in altre parti d'Italia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, nelle more l'associazione continuerà ad utilizzare l'acronimo ONLUS.

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### ART. 2 - Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'organo amministrativo delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

#### ART. 3- Finalità e attività dell'Associazione

L'associazione ha per obiettivo l'esclusivo perseguimento della unificazione degli intenti di organi politici, enti pubblici, comunità locali e di privati sovventori, al fine della realizzazione, l'avvio e la gestione di un ospedale pediatrico salentino.

L'associazione, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge le seguenti attività di interesse generale:

- *interventi e servizi sociali (lettera a art. 5 d.lgs. 117/2017);*
- *interventi e prestazioni sanitarie e sociosanitarie con specifico riferimento agli interventi di sostegno e promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari (lettera c art. 5 d.lgs. 117/2017);*
- *ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h art. 5 d.lgs. 117/2017);*



- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i art. 5 d.lgs. 117/2017).*

In particolare, l'associazione si propone:

1. di promuovere la proposta della realizzazione del polo pediatrico su tutto il territorio nazionale;
2. di raccogliere adesioni attraverso protocolli d'intesa ed accordi al fine di sostenere il progetto;
3. di adoperarsi per la progettazione della nuova struttura sanitaria;
4. di adoperarsi per le necessarie autorizzazioni;
5. di adoperarsi per la progettazione di strutture di cui appresso rientranti nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria, avvalersi di un Comitato Scientifico;
6. raccogliere fondi finalizzati alla ricerca scientifica e all'acquisto di materiali ospedalieri.

Tali attività di interesse generale saranno svolte in via esclusiva o principale sotto forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Lo svolgimento delle attività dell'ente sarà realizzato avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute conformemente a quanto previsto dall'art.33 comma 2 e 3 e dall'art. 84 comma 1 del D. Lgs.117/2017.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

## TITOLO II

### ART. 4 – Soci

All'Associazione possono aderire:

- le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che condividono le finalità dell'ente che si impegnino per consentirne la realizzazione;
- gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;
- gli enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

Gli Enti del Terzo settore associati possono avere un numero massimo di voti pari a cinque in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Le modalità di calcolo sono stabilite nel regolamento.



Chiunque intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all'organizzazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate. Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato o del rappresentante legale dell'Ente, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi, non rivalutabile e non rimborsabile.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere mai inferiore al numero minimo previsto dall'art. 32 comma 1 Dlgs 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

#### **ART. 5 - Diritti e doveri degli associati**

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e verificarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, così come previsto dall'art. 17 comma 3 Dlgs 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.21 del presente statuto;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal consiglio direttivo.

#### **ART. 6 - Perdita della qualifica di socio**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:



- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'ODV;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'ODV;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali.

I soci dimissionari o esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, così come previsto dall'art. 24 c.c.

I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale e per le quote aggiuntive per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale perderanno la qualifica di socio automaticamente senza necessità di delibera da parte del consiglio direttivo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata o PEC, e dovranno essere motivate, ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale. L'associato potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione chiedendo la convocazione, entro 40 giorni, dell'Assemblea per discutere di tale provvedimento.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal consiglio direttivo.

A titolo non esaustivo si individuano alcune fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla qualifica di socio: coloro che si siano appropriati indebitamente di risorse dell'organizzazione, che abbiano diffamato il buon nome dell'organizzazione, che abbiano problemi legali o di altra natura che possano risultare in contrasto con i valori dell'organizzazione.

## **ART. 7 - Volontari**

Il volontario è una persona che per libera scelta svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione. Il consiglio direttivo dovrà deliberare le tipologie di spese e di attività di volontariato che potranno essere rimborsate. I limiti per il rimborso forfetario sono stabiliti dal comma 4 dell'art.17 del D.lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari non occasionali verranno iscritti in un apposito registro.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.



### TITOLO III

#### ART. 8 - Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Comitato Scientifico;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale);

Ai componenti degli organi sociali non può essere erogato alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo o dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile.

#### ART. 9 - L'Assemblea

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera semplice, e-mail, messaggio telefonico, il recapito di riferimento è quello risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario. Le eventuali richieste di convocazione dell'assemblea da parte degli associati devono essere inoltrate per lettera raccomandata al consiglio direttivo e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È possibile che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;



- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **ART.10 - Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio d'esercizio o il bilancio sociale quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di contestazione del provvedimento adottato dal consiglio direttivo, secondo quanto stabilito dall'art.6 del presente statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **ART. 11 - Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 12 - Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il 10% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.



Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

#### **ART. 13 - Consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea.

Il consiglio direttivo è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni cinque e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Sono ineleggibili nel consiglio direttivo i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, si provvederà a sostituirli con i primi tra i non eletti nell'ultima assemblea elettiva o, nel caso in cui non siano presenti non eletti, si provvederà ad eleggere i nuovi componenti durante la prima assemblea utile. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

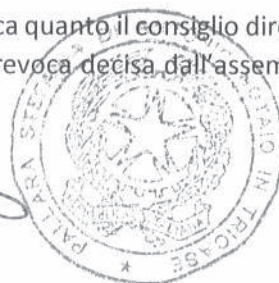
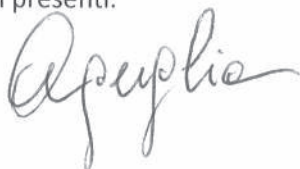
Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.

I componenti del consiglio direttivo che senza giustificato motivo non dovessero partecipare a tre sedute consecutive, possono essere considerati decaduti dalla carica. La decadenza è deliberata dal consiglio direttivo ed è comunicata con raccomandata al componente decaduto, con indicazione dei motivi, avverso alla deliberazione di decadenza, può essere proposto soltanto ricorso all'assemblea ordinaria, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della comunicazione.

#### **ART. 14 - Il Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto all'interno del consiglio direttivo. Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.



Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o nel caso lo stesso di dimetta o abbia gravi impedimenti.

#### **ART. 15 – Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico viene nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo. È composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di sette membri e dura in carica per il medesimo periodo del Consiglio direttivo che lo ha nominato e a cui fa riferimento.

Si trova almeno quattro volte all'anno e riporta le attività svolte in apposita relazione da presentare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea degli associati annualmente durante l'assemblea ordinaria di approvazione del Bilancio.

Il Comitato Scientifico lavora e si esprime sulle linee di indirizzo che gli vengono assegnate dal Consiglio direttivo che lo nomina.

Ai componenti del Comitato scientifico non può essere erogato alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **ART. 16 - Organo di controllo**

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È monocratico e formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se previsto dai requisiti dimensionali, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 17 - Organo di Revisione legale dei conti**

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, salvo che la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'organo di controllo stesso. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.



### **TITOLO IV**



## **Art. 18 – Patrimonio e beni**

Il patrimonio dell'Associazione - utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - è costituito da:

- fondo di dotazione iniziale costituito ai sensi dell'art. 22 comma 4 CTS;
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito o per un prezzo simbolico a fini di sovvenzione (art. 84 D.lgs. 117/2017);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

L'accettazione di erogazioni liberali in denaro e donazioni, nonché eredità e legati, deve essere formalizzata previa delibera assembleare che ne determina modalità e tempi di utilizzo per i fini istituzionali.

## **ART. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## **ART. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

L'eventuale scioglimento dell'organizzazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 12 del presente statuto. In caso di scioglimento, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza dell'organizzazione;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. Disp. Att. C.c.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ETS individuato dal consiglio direttivo.



## **Art. 21 - Bilancio**

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio economico e finanziario. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo, viene approvato dall'assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e successivamente depositato al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa. Inoltre, provvede a predisporre e allegare ai documenti di bilancio apposito rendiconto specifico e relazione illustrativa nel caso in cui vengano effettuate attività di raccolta fondi occasionali (ex art. 7 D. Lgs. 117/2017).

## **Art. 22 - Libri sociali**

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari non occasionali, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Presidente del consiglio direttivo.

## **ART. 23 – Convenzioni**

Il coinvolgimento e le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui agli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

## **ART. 24 - Personale retribuito**

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Il numero di lavoratori dipendenti impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.



## ART. 25 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Dlgs 117/2017, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

### Norma Transitoria

Gli adeguamenti effettuati nel presente statuto a norma del Dlgs 117/2017 risulteranno essere efficaci con decorrenza del termine previsto dagli articoli 101 e 104, comma 2, del Dlgs 117/2017. Nello stesso termine risulteranno inefficaci le vecchie clausole statutarie previste dal Dlgs n.460 del 1997 in materia di Onlus.

L'utilizzo dell'acronimo ETS, che andrà a sostituire l'acronimo ONLUS, è subordinato all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Le disposizioni contenute nel presente statuto eventualmente incompatibili con la qualifica di Onlus acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Finché l'Associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

